



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7213 DEL 03/08/2016

OGGETTO: Modifica della D.D. n. 4844 del 09/06/2016 ed esclusione di ANCI Umbria dal partenariato di cui all'avviso pubblico regionale per la selezione di quattro partner privati per la coprogettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull'avviso Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi – Azione 02 "Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione" adottato con D.D. n.3790 del 12.05.2016.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Atteso che con decreto del 15 aprile 2016 l'Autorità delegata Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione, ha pubblicato un Avviso multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Ciò allo scopo di promuovere la realizzazione di piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia su 4 azioni tematiche specifiche e diverse;

Vista la D.D. n.3790 del 12.05.2016 con la quale è stato adottato un avviso pubblico regionale per indire una procedura per la selezione di quattro partner privati finalizzata alla coprogettazione e successiva presentazione di un progetto a valere sull'avviso Fondo FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi – Azione 02 “Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione”;

Vista la D.D. n. 4366 del 30.5.2016 con oggetto “D.D. n. 3790 del 12/05/2016 avente ad oggetto “Avviso pubblico regionale per la selezione di quattro partner privati per la coprogettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull’Azione 02 “Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione” dell'avviso Fondo FAMI 2014-2020 – Obiettivo Specifico Integrazione e Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Determinazioni.”. Nomina commissione incaricata della valutazione delle candidature al partenariato.”;

Atteso che sono pervenute nr. 8 candidature, poi risultate regolari, da parte dei seguenti organismi:

- 1) Istituto per la ricerca sociale, Via XX Settembre n. 24, 20123 Milano (C.F. e P.IVA 01767140153);
- 2) Aris Formazione e Ricerca Soc.Coop., Str. Santa Lucia n.8, 06125 Perugia (C.F. e P.IVA 01676910548);
- 3) ACLI sede provinciale Perugia, Via Sicilia, n.57, 06128 Perugia (C.F. 80002790543);
- 4) Consorzio ABN A & B Network Sociale – Società Cooperativa Sociale (C.F. 02215840543 – P.IVA 02215840543), Via Fratelli Cairoli n. 24 – Perugia;
- 5) Cidis Onlus (C.F. 94015970547), Via della Viola 1 – 06122 Perugia;
- 6) Frontiera Lavoro società cooperativa sociale (C.F. P.IVA 02567670548), Via Berenice 2 – 06127 Perugia;
- 7) Anci Umbria (C.F. 91006430556) – Via Alessi 1 – 06122 Perugia;
- 8) CSC Credito senza confini Soc.coop.sociale, Loc. Le Barche, n.145 Pian di San Martino, 06059 Todi;

Atteso che dall'esito delle operazioni di valutazione comparativa i n. 8 candidati ammessi hanno riportato i seguenti punteggi finali:

- 1) Cidis Onlus (C.F. 94015970547), Via della Viola 1 – 06122 Perugia punteggio finale 91/100;
- 2) Frontiera Lavoro società cooperativa sociale (C.F. P.IVA 02567670548), Via Berenice 2 – 06127 Perugia punteggio finale 84,40/100;
- 3) Aris Formazione e Ricerca Soc. Coop, Str. Santa Lucia n.8, 06125 Perugia (C.F. e P.IVA 01676910548) punteggio finale 71,20/100;
- 4) Anci Umbria (C.F. 91006430556) – Via Alessi 1 – 06122 Perugia; punteggio finale 65,70/100;
- 5) ACLI sede provinciale Perugia, Via Sicilia, n.57, 06128 Perugia (C.F. 80002790543); punteggio finale 61,80/100;
- 6) Consorzio ABN A & B Network Sociale – Società Cooperativa Sociale (C.F. 02215840543 – P.IVA 02215840543), Via Fratelli Cairoli n. 24 – Perugia punteggio finale 53,10/100;
- 7) CSC Credito senza confini Soc.coop.sociale, Loc. Le Barche, n.145 Pian di San Martino, 06059 Todi, punteggio finale 52,60/100;
- 8) Istituto per la ricerca sociale, Via XX Settembre n. 24, 20123 Milano (C.F. e P.IVA 01767140153) punteggio finale 48,60/100;

Vista la DD n. 4844 del 09/06/2016 con la quale sono state assunte determinazioni in merito alla selezione del partenariato privato tra cui anche Anci Umbria;

Vista la PEC del 23 giugno 2016, avente ad oggetto “FAMI 2014-2020: Avviso regionale coprogettazione - Azione 02 dell'Avviso MLPS-DG immigrazione e politiche di integrazione del 15.04.2016”, con la quale il Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sua qualità di Responsabile del procedimento avviato dal predetto Ministero, ha comunicato alla Regione Umbria quanto di seguito testualmente si riporta: “*Codesta Amministrazione ha pubblicato la graduatoria di merito approvata con determina dirigenziale n. 4844 del 9.6.2016*”

in riferimento all'Avviso pubblico regionale per la selezione di quattro partner privati per la co-progettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull'avviso Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale -ON2 Integrazione- Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi -Azione 02 "Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione. Si osserva che tra gli organismi individuati in qualità di partner diretti del Capofila Regione Umbria è presente l'Anci Umbria. A tal proposito si fa presente che, come indicato all'art. 4 dell'Avviso della scrivente Autorità Delegata e illustrato al par. 3.2 della relazione tecnica di accompagnamento, ai soggetti proponenti viene richiesto di assicurare la valorizzazione delle autonomie locali attraverso il necessario coinvolgimento dell'ANCI regionale, che dovrà riguardare la fase di pianificazione del progetto, coadiuvando la Regione/Provincia autonoma nella definizione delle priorità di intervento e dei criteri di individuazione dei partner di progetto con riferimento agli ambiti di propria competenza. Le Regioni/Province autonome, pertanto, devono coinvolgere l'ANCI regionale nella fase di programmazione dell'intervento. Ciò premesso, l'individuazione dell'ANCI Regionale come partner di progetto può determinare un significativo vulnus al principio di par condicio in quanto il soggetto chiamato a partecipare alla fase di programmazione godrebbe di un indebito vantaggio con riferimento alla successiva fase di selezione dei partner di progetto rispetto agli altri operatori potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di selezione. Pertanto, l'inclusione di ANCI Umbria nel partenariato di progetto verrebbe a inficiare il rispetto dei richiamati di principi di imparzialità e parità di trattamento nell'ambito della procedura di selezione dei partner di progetto, essendo necessario il suo coinvolgimento nella fase di programmazione dell'intervento.”;

Vista la propria PEC Prot. n. 0137628 del 29 giugno 2016, avente ad oggetto “Riscontro Vs. comunicazione del 23.06.2016 avente ad oggetto FAMI 2014-2020: avviso regionale co-progettazione - Azione 02 dell'Avviso MLPS-DG immigrazione e politiche di integrazione del 15.04.2016”, con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le proprie controdeduzioni, illustrando la procedura seguita dalla Regione Umbria – nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso ministeriale – ai fini della selezione dei partner, e chiedendo alla Autorità delegata FAMI Ministero del lavoro e delle politiche sociali un motivato pronunciamento in ordine alla ammissibilità o meno dell'Anci Umbria quale partner diretto nella Azione 02, ai fini dell'avanzamento della procedura prevista di presentazione del progetto dell'Azione 02;

Vista la successiva nota prot. 35/0002766 del 14/07/2016 (trasmessa con PEC ed acquisita al protocollo regionale al prot. 0148507-2016), avente ad oggetto “FAMI 2014-2020. Azione 02 dell'avviso 1/2016. Avviso regionale co-progettazione”, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione (div. I), ha comunicato di ritenere che **“ANCI Umbria non possa essere un partner ammissibile nell'ambito dell'Avviso n.1/2016.”;**

Vista la propria PEC n.0152816 del 20 luglio 2016 con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria ha comunicato all'ANCI Umbria di trovarsi, per quanto ivi esposto, nell'oggettiva necessità di procedere all'esclusione della predetta Associazione dei comuni dal partenariato nell'Azione 02 - Avviso FAMI n.1/2016;

Atteso che la sopra richiamata PEC n. 0152816 del 20 luglio 2016 è stata trasmessa anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e segg. della Legge n. 241/1990 s.m.i., precisando che l'Anci Umbria “ha facoltà di prendere visione e di accedere ai documenti conservati agli atti dell'ufficio, nonché di far pervenire presso questo Servizio – ai recapiti del sottoscritto Responsabile del procedimento, come meglio indicati in fronte pagina – eventuali memorie e documenti, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 1 agosto 2016.”;

Vista la nota di Anci Umbria (Prot 373 del 29.7.2016), acquisita al Protocollo n.: 0160738-2016 - E-del:01/08/2016, avente ad oggetto: “Rif. Vs. nota trasmessa via Pec in data

20/07/2016 – *preavviso di esclusione dalla graduatoria finale del partenariato “FAMI 2014-2020: Avviso regionale coprogettazione-Azione 02 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione” dell’Avviso Fami 1/2016” (D.D. 4844 del 9.06.2016). Osservazioni ex art. 10-bis l. n. 241/1990.*”, con la quale il Presidente di Anci Umbria, Dr. Francesco De Rebotti, comunica quanto di seguito riportato: *“Si fa seguito alla nota meglio indicata in oggetto al fine di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, le seguenti osservazioni avverso il preavviso di esclusione dalla graduatoria finale relativa all’avviso regionale “FAMI 2014-2020 Azione 02 dell’avviso Fami 1/2016 ” approvata con D.D. n. 4844 del 9.06.2016: PREMESSO CHE:*

- *la preannunciata esclusione dell’Anci risulta fondarsi esclusivamente sull’orientamento espresso dal Ministero nella nota prot. 2766 del 14.07.2016, laddove si è ritenuto che “ANCI Umbria non possa essere un partner ammissibile nell’ambito dell’Avviso n. 1/2016”, in virtù del supposto conflitto di interessi derivante dalla previsione del coinvolgimento delle Anci regionali nell’ambito della fase di programmazione del progetto relativo all’Avviso predetto;*
- *tale orientamento, tuttavia, in quanto espresso nell’ambito di un mero atto interno, privo per sua natura di qualsivoglia valore vincolante, non è di per sé idoneo a giustificare l’adozione di un’eventuale provvedimento di esclusione da parte di Codesta Spett.le Amministrazione, la quale è l’unica Autorità a cui spetta, in via esclusiva, il potere di valutare l’ammissibilità o meno dei candidati, sulla base delle previsioni stabilite dall’Avviso;*
- *tale ultimo atto, peraltro, non prevede tra le cause di esclusione del candidato l’avvenuta partecipazione alla fase di progettazione, né può ammettersi un’interpretazione in via estensiva delle relative previsioni, stante l’ormai consolidato principio in base al quale, nelle procedure di evidenza pubblica, i motivi di esclusione dei concorrenti devono essere predeterminati e devono reputarsi tassativi;*
- *nondimeno, come rilevato da Codesta Regione Umbria nella nota trasmessa a mezzo Pec Prot. n. 0137628 del 29.06.2016, nel caso di specie Anci Umbria non ha preso parte alla fase di progettazione, rimanendo del tutto estranea al relativo procedimento;*
- *peraltro, come affermato dallo stesso Ministero nell’ambito della fase di consultazione, la scelta delle modalità di coinvolgimento degli enti locali e dell’ANCI regionale rientra nell’autonomia regionale, ragion per cui non sussisteva alcun obbligo per le Regioni di coinvolgere le associazioni dei comuni nella fase di programmazione progettuale; tale constatazione, dunque, priva di ogni fondamento l’irragionevole opzione ermeneutica proposta dall’organo ministeriale nella summenzionata nota del 14.07.2016;*
- *inoltre, non può non rilevarsi come il preannunciato provvedimento di esclusione dalla graduatoria finale risulterebbe manifestamente irragionevole e contraddittorio, atteso che è stata proprio Codesta Regione Umbria a segnalare al Ministero, nella nota Prot. n. 0137628 del 29.06.2016, il proprio convincimento in ordine alla necessità di ammettere la domanda proposta dall’Associazione scrivente, sulla base delle ragioni ampiamente ed efficacemente argomentate nell’ambito della nota medesima;*
- *ne discende che, laddove all’esito del presente procedimento fosse confermata la volontà di disporre l’esclusione dell’Anci dalla graduatoria di merito, l’atto in questione dovrebbe reputarsi illegittimo per violazione delle previsioni dell’Avviso, nonché per contraddittorietà interna e manifesta irragionevolezza.”*

Considerato che, l’Avviso pubblico regionale per la selezione di n. 4 partner privati, adottato con D.D. n.3790 del 12.5.2016, aveva carattere esplorativo, e che all’articolo 2 stabilisce che *“Terminata la fase di co-progettazione degli interventi oggetto del presente avviso, il Capofila si riserva – a suo insindacabile giudizio – di definire, per ciascun partner, gli interventi, le attività e i relativi budget da affidare alla realizzazione di ciascuno di essi, anche tenuto conto delle proposte progettuali presentate in fase di candidatura”;*

Atteso che, per quanto sopra esposto, la selezione comparativa posta in essere tra i candidati all'avviso regionale adottato con DD. N.3790/2016 non determina l'attribuzione di alcuna posizione giuridica né alcun beneficio economico in fase di candidatura;

Vista la nota del Ministero Prot.35/0002766 del 14/07/2016, con la quale si evidenzia *“Dalla lettura degli atti sopra indicati risulta chiaramente che le Regioni/Province autonome sono chiamate a coinvolgere l’Anci regionale nella fase di programmazione dell’intervento ma non nelle successive fasi di progettazione e implementazione. Infatti, sebbene il paragrafo 4.3 tra i partner individui anche alla lett.g) gli “organismi di diritto privato senza fini di lucro, Fondazioni, Associazioni e Onlus, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso, ivi compresi gli enti e le associazioni iscritti al Registro di cui all’art. 42 del T.U. in materia di immigrazione, e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell’art. 7 delle Legge n. 222/1985”, e nel medesimo paragrafo che viene operata una distinzione tra gli organismi di diritto privato in generale e, tra essi, l’ANCI, espressamente menzionata al di fuori dell’elenco dei soggetti che possono rivestire il ruolo di partner ed individuato quale ente da coinvolgere per assicurare la costruzione di un’adeguata rete territoriale in sede di programmazione dell’intervento. Inoltre, rispetto all’osservazione relativa all’espressa previsione dell’Avviso dell’esclusione dal partenariato di progetto degli Uffici Scolastici Regionali, giova rammentare il differente profilo soggettivo degli enti in questione rispetto all’ANCI regionale; partendo dal radicamento in capo alle Regioni delle competenze relative alla programmazione degli interventi di integrazione sociale, l’avviso ha voluto espressamente contemplare il ruolo di aderenti degliUSR, in quanto articolazioni territoriali dell’apparato statale. Pertanto, l’ipotesi prospettata da codesta Regione di un coinvolgimento dell’ANCI regionale come partner di progetto può determinare un significativo vulnus ai principi richiamati all’art.4.4 dell’Avviso e in particolare alla parità di trattamento, in quanto il soggetto chiamato a partecipare alla fase di programmazione godrebbe di un indebito vantaggio con riferimento alla successiva fase di selezione dei partner di progetto rispetto agli altri operatori potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di selezione. La circostanza rappresentata da codesta Regione per la quale in concreto l’Anci Umbria non è stata coinvolta nella fase di programmazione non vale a sanare tale profilo. Infatti, sebbene la Regione non si sia avvalsa della collaborazione dell’ANCI Umbria, ciò non esclude che tale coinvolgimento poteva (e doveva) essere perseguito, così come è stato fatto in altre Regioni. Diversamente argomentando sarebbe violato il principio dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione, alla luce del quale sono state indicate a priori le condizioni di partecipazione all’avviso in questione, non potendo assumere rilievo i fatti per come si sono poi succeduti a posteriori, con il rischio di operare indebite differenze di trattamento da Regione a Regione. Per le ragioni anzidette, si ritiene che ANCI Umbria non possa essere un partner ammissibile nell’ambito dell’Avviso n. 1/2016.”;*

Considerato che, pertanto, le osservazioni dell’ANCI non sono accoglibili, poiché, come sottolineato dal Ministero, *“sebbene la Regione non si sia avvalsa della collaborazione dell’ANCI Umbria, ciò non esclude che tale coinvolgimento poteva (e doveva) essere perseguito, come è stato per le altre Regioni. Diversamente argomentando sarebbe violato il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, alla luce del quale sono state indicate a priori le condizioni di partecipazione dell’avviso in questione, non potendo assumere rilievo i fatti per come si sono poi succeduti a posteriori, con il rischio di operare indebite differenze da Regione a Regione”;*

Visto, altresì, l’art. 11.1 dell’avviso ministeriale che definisce le cause di inammissibilità delle proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste dall’avviso, con particolare riferimento a:

- lettera d) presentate in partenariato con soggetti diversi da quelli indicati all’art. 4.3;
- lettera h) che non ottemperino ai chiarimenti/integrazioni richiesti dall’Autorità delegata nei termini perentori indicati nella richiesta stessa;

Considerato che, alla luce delle motivazioni riportate nella nota Prot.35/0002766 del 14/07/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e nel disposto dell’art.11.1 dell’avviso ministeriale, il partenariato di Anci Umbria nella Azione 02 dell’avviso dell’FAMI n.1/2016, renderebbe la proposta progettuale regionale inammissibile, con esclusione quindi

della stessa e della correlativa attribuzione della quota di finanziamento;

Dato atto che, l'inammissibilità della proposta progettuale regionale determinerebbe, conseguentemente, gravi pregiudizi a carico degli Enti del territorio, partner di progetto nell'azione 02, che include i Comuni Capofila delle zone sociali (Città di Castello, Assisi, Perugia, Terni, Narni Fabro, Panicale, Marsciano, Spoleto, Foligno, Gubbio) – di cui l'Anci Umbria è ente esponenziale – i quali, in difetto della finale approvazione ministeriale, si vedrebbero privati sia di risorse finanziarie che delle attività volte al rafforzamento e al sostegno dei servizi per l'integrazione sostenute dalle risorse destinate dall'avviso ministeriale alla realizzazione del progetto in argomento;

Considerato che, per quanto concerne le argomentazioni riportate nella nota fatta pervenire da ANCI UMBRIA (Prot.n. 373 del 29.07.2016), acquisita al Protocollo R.U. n. 0160738-2016 del 01/08/2016, si deve tenere in considerazione quanto segue:

- le deduzioni riportate da ANCI nella memoria trasmessa ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non contengono alcun elemento, né in fatto né in diritto, che non sia stato già debitamente rappresentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da questa Amministrazione regionale con la corrispondenza prot. n. 0137628 del 29.06.2016, le cui ragioni sono state considerate, dalla stessa ANCI, come “ampiamente ed efficacemente argomentate”;
- nondimeno, la decisione finale di approvare il progetto che verrà presentato dalla Regione Umbria – con tutte le prevedibili conseguenze in merito all'assegnazione delle relative risorse – compete, in via esclusiva, al predetto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- il predetto dicastero, dal proprio canto, ha manifestato e confermato (ma soltanto dopo l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ministeriale) il proprio orientamento sulla questione che occupa, ritenendo reiteratamente non ammissibile la candidatura di ANCI Umbria per le ragioni dettagliatamente riportate nella sopra citata corrispondenza, e ciò nonostante le indicazioni fornite sul punto dalla Regione Umbria con la nota prot. n. 0137628 del 29.06.2016 alla quale – si ripete – le deduzioni trasmesse da ANCI Umbria non aggiungono alcun elemento obiettivamente rilevante ai fini dell'assunzione di una differente valutazione;
- d'altro canto, l'Amministrazione regionale è istituzionalmente tenuta a tutelare l'interesse pubblico ad essa assegnato, dovendo pertanto operarsi in maniera fattiva al fine di scongiurare che un'eventuale inammissibilità della proposta progettuale comporti inevitabili e gravi pregiudizi a carico degli Enti locali partner di progetto nell'azione 02, dei quali – si ripete – la stessa Anci Umbria è il principale ente esponenziale;
- in difetto della finale approvazione ministeriale, infatti, i predetti Comuni Capofila delle zone sociali – Città di Castello, Assisi, Perugia, Terni, Narni Fabro, Panicale, Marsciano, Spoleto, Foligno, Gubbio, tutti debitamente associati al relativo soggetto esponenziale ANCI Umbria – si vedrebbero privati sia di risorse finanziarie sia delle attività volte al rafforzamento e al sostegno dei servizi per l'integrazione sostenute dalle risorse a tal fine destinate dall'avviso ministeriale;
- in aggiunta a quanto sopra, infine, si deve considerare che, come accennato, la selezione comparativa posta in essere tra i candidati all'avviso regionale adottato con DD. n. 3790/2016 non ha determinato l'attribuzione di alcuna posizione giuridica in capo ad ANCI Umbria né alcun beneficio economico in fase di candidatura;

Ritenuto, per tutto quanto sopra e alla luce di quanto argomentato e prescritto nella citata nota prot.35/0002766 del 14/07/2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di evitare l'esclusione del progetto regionale, di trovarsi nell'obiettiva necessità di dover procedere all'esclusione di ANCI Umbria dal partenariato Azione 02 avviso FAMI n.1/2016;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di prendere atto di quanto comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritenere con nota prot. 2766 del 14/07/2016 (trasmessa con PEC ed acquisita al protocollo regionale al prot. 0148507-2016), che ***“ANCI Umbria non possa essere un partner ammissibile nell’ambito dell’Avviso n.1/2016;***
2. di prendere atto, altresì, di quanto prescritto all’art. 11.1 dell’avviso ministeriale, il quale definisce le cause di inammissibilità delle proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste dall’avviso, con particolare riferimento a:
 - lettera d) presentate in partenariato con soggetti diversi da quelli indicati all’art. 4.3;
 - lettera h) che non ottemperino ai chiarimenti/integrazioni richiesti dall’Autorità delegata nei termini perentori indicati nella richiesta stessa;
3. di dare atto che, a seguito di quanto comunicato con proprie PEC dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Autorità delegata del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione – non escludere dal partenariato ANCI Umbria renderebbe inammissibile la proposta progettuale regionale, con conseguenti gravi pregiudizi a carico degli altri enti del territorio, partner di progetto nella azione 02 dell’Avviso n.1/2016, inclusi i Comuni Capofila delle zone sociali – dei quali l’Anci Umbria è ente esponenziale - i quali, in difetto della finale approvazione ministeriale del progetto, si vedrebbero privati di risorse finanziarie, di interventi e di attività volti al rafforzamento e al sostegno dei servizi per l’integrazione, finanziabili con le risorse all’uopo destinate dall’avviso ministeriale;
4. di prendere atto delle osservazioni pervenute da ANCI Umbria con nota Prot.n.373 del 29/7/2016 (acquisita al Protocollo n.: 0160738-2016 - E-del:01/08/2016), e di dare atto che, per quanto dettagliatamente indicato in narrativa, le stesse deduzioni non possono essere accolte;
5. di doversi pertanto attenere, per le ragioni più ampiamente indicate nella parte motiva del presente provvedimento, alle argomentazioni della nota Ministeriale prot. 35/0002766 del 14/07/2016 (trasmessa con PEC ed acquisita al protocollo regionale al prot. 0148507-2016), e quindi di dover procedere alla esclusione di Anci Umbria - (C.F. 91006430556) con sede in Via Alessi 1 – 06122 Perugia - dal partenariato nella Azione 02 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione” di cui alla D.D. n. 4844 del 9.06.2016;
6. di disporre, per quanto sopra, la notifica del presente atto all’ANCI Umbria;
7. di provvedere alla rettifica della graduatoria di cui alla D.D. n.4844 del 9.6.2016 e contestualmente alla riformulazione della graduatoria come segue:
 - 1) Cidis Onlus (C.F. 94015970547), Via della Viola 1 – 06122 Perugia, punteggio finale 91/100;
 - 2) Frontiera Lavoro società cooperativa sociale (C.F. P.IVA 02567670548), Via Berenice 2 – 06127 Perugia, punteggio finale 84,40/100;
 - 3) Aris Formazione e Ricerca Soc. Coop, Str. Santa Lucia n.8, 06125 Perugia (C.F. e P.IVA 01676910548), punteggio finale 71,20/100;
 - 4) ACLI sede provinciale Perugia, Via Sicilia, n.57, 06128 Perugia (C.F. 80002790543), punteggio finale 61,80/100;
8. di procedere, per quanto sopra, alla comunicazione di ammissione al partenariato nella Azione 02 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione”, ad ACLI Sede provinciale Perugia, Via Sicilia, n.57, 06128 Perugia (C.F. 80002790543);
9. di disporre, altresì, la pubblicazione della graduatoria di merito approvata con il presente atto sul sito web istituzionale alla sezione AVVISI;
10. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia li 03/08/2016

L'Istruttore
Dr. Alessandro Maria Vestrelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 03/08/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Dr. Alessandro Maria Vestrelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 03/08/2016

Il Dirigente
Dr. Alessandro Maria Vestrelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2